



COMUNE DI MODENA

N. 37/2021 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 29/06/2021

L'anno duemilaventuno in Modena il giorno ventinove del mese di giugno (29/06/2021) alle ore 17:35 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

Sindaco Muzzarelli Gian Carlo	Presente in aula consiliare
Presidente Poggi Fabio	Assente
Vice Pres. Prampolini Stefano	Presente in aula consiliare
Aime Paola	Presente in videoconferenza
Baldini Antonio	Presente in videoconferenza
Bergonzoni Mara	Assente
Bertoldi Giovanni	Presente in aula consiliare
Bosi Alberto	Presente in aula consiliare
Carpentieri Antonio	Presente in aula consiliare
Carriero Vincenza	Presente in videoconferenza
Cirelli Alberto	Presente in videoconferenza
Connola Lucia	Presente in videoconferenza
De Maio Beatrice	Presente in videoconferenza
Fasano Tommaso	Presente in aula consiliare
Forghieri Marco	Presente in aula consiliare
Franchini Ilaria	Presente in videoconferenza
Giacobazzi Piergiulio	Presente in videoconferenza
Giordani Andrea	Presente in aula consiliare
Guadagnini Irene	Presente in videoconferenza
Lenzini Diego	Presente in aula consiliare
Manenti Enrica	Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano	Presente in aula consiliare
Moretti Barbara	Presente in videoconferenza
Parisi Katia	Presente in videoconferenza
Reggiani Vittorio	Presente in aula consiliare
Rossini Elisa	Presente in videoconferenza
Santoro Luigia	Presente in videoconferenza
Scarpa Camilla	Presente in aula consiliare
Silingardi Giovanni	Presente in videoconferenza
Stella Vincenzo Walter	Presente in aula consiliare
Trianni Federico	Presente in aula consiliare
Tripi Ferdinando	Presente in videoconferenza
Venturelli Federica	Presente in aula consiliare

e gli Assessori:

Baracchi Grazia	Assente
Bortolamasi Andrea	Assente
Bosi Andrea	Presente in aula consiliare
Cavazza Gianpietro	Presente in aula consiliare
Ferrari Ludovica Carla	Assente
Filippi Alessandra	Presente in aula consiliare
Lucà Morandi Anna Maria	Presente in aula consiliare
Pinelli Roberta	Assente
Vandelli Anna Maria	Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Vice-Presidente PRAMPOLINI STEFANO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 37

ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVI ALLEGATI - ANNO 2021 - APPROVAZIONE
Relatore: Assessora Filippi

Concluso il dibattito, il Vice Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 29

Consiglieri votanti: 23

Favorevoli 19: i consiglieri Aime, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari 4: i consiglieri Giacobazzi, Giordani, Manenti, Silingardi

Astenuti 6: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, Moretti, Prampolini, Rossini

Risultano assenti i consiglieri Bergonzoni, De Maio, Poggi, Santoro.

Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti Tari;

Considerato che, ai sensi del comma 691 dell'articolo unico della sopra menzionata Legge di Stabilità 2014, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che nel territorio comunale Hera SpA è Gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) in virtù della Convenzione di affidamento sottoscritta con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4 della Provincia di Modena, ora Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – Atersir, in data 18 maggio 2007, valida fino al 19 dicembre 2011, prorogata a tutto il 31 dicembre 2014 e comunque fino al nuovo affidamento da parte dell'Agenzia regionale Atersir;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 65 del 24.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, istituita dall'1.1.2014 dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, successivamente modificato con deliberazioni n. 64 del 27/07/2015, n. 22 del 28/04/2016, n. 27 del 30/03/2017, n. 13 del 22/02/2018 e n. 24 del 21/3/2019;

- n. 94 del 20.12.2018 con la quale si è provveduto ad approvare l'affidamento per gli anni 2019-2020-2021, ai sensi dell'articolo unico, comma 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, del servizio di gestione e riscossione ordinaria del tributo comunale sui rifiuti Tari ad HERA SpA, concessionaria dal 2006 al 2012 del precedente prelievo TIA e affidataria dal 2013 al 2018 del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti rispettivamente Tares e Tari, e la Convenzione contenente la regolamentazione dell'affidamento ovvero le modalità, condizioni e termini del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti Tari per il triennio 2019-2020-2021 - convenzione in corso di rinnovo per le annualità successive 2022-2024 con proposta di deliberazione n. 1519/2021;

- n. 24 del 21.3.2019 con la quale è stata approvata per l'anno 2019 la convenzione per la regolamentazione, le modalità e i termini della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) e sono state approvate modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

- n. 36 del 23.7.2020 con la quale sono state approvate le tariffe TARI e la convenzione per la regolamentazione, le modalità e i termini della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) per l'anno 2020;

- n. 69 del 30.12.2020 con la quale sono state definite le agevolazioni tariffarie TARI previste dalla deliberazione Arera n. 158 del 5.5.2020 e relative all'emergenza da Covid-19;

Visto il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (decreto sostegni), il quale all'art. 30 comma 5 stabilisce che - per l'anno 2021 - le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, possono essere deliberate dai comuni entro il 30 giugno 2021;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge 34/2019, così come chiarito nei termini applicativi dalla Circolare n. 2/DF del 22/11/2019, i versamenti in scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno come quelli relativi alla prima e seconda rata della tassa sui rifiuti TARI, prevista rispettivamente al 31 luglio con competenza semestrale (gennaio-giugno) e al 30 settembre con competenza trimestrale (luglio-settembre) devono essere effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, quindi applicando le tariffe 2020, fatto salvo il successivo congruaggio;

Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 152/2006 (Testo unico ambientale – TUA) in vigore già dal 1° gennaio 2021, per il recepimento del quale si rende necessario procedere ad adeguare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari);

Richiamati i diversi interventi chiarificatori in materia, quali:

- la Circolare del Ministero della Transizione ecologica (Mite) emessa in condivisione con il Ministero delle Finanze del 12 aprile 2021;
- la Nota IFEL del 25 maggio 2021 e le precedenti osservazioni del 2 marzo 2021;
- le Risposte a Telefisco 2021 del Ministero dell'Economia e finanze (MEF).

Visto il Testo unico ambientale, di cui al Decreto Legislativo 152/2006 come recentemente modificato dal Decreto Legislativo n. 116/2020 in attuazione della direttiva comunitaria, che introduce in materia di rifiuti cambiamenti rilevanti sia non riconoscendo più la potestà di assimilazione da parte dei Comuni con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti in “urbani e speciali” e non più anche “assimilati” sia per il non assoggettamento all'applicazione della tassa di parti rilevanti di superficie delle attività industriali, artigianali e agricole sottraendole alla base

imponibile Tari; tutto questo calato nella “ratio” del prelievo, che resta sempre ancorata alla copertura totale dei costi del servizio.

Ritenuto pertanto necessario adeguare il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – Tari, così come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 24 del 21.3.2019, al Testo unico ambientale di cui al citato Decreto Legislativo 152/2006 come recentemente modificato dal Decreto Legislativo n. 116/2020 in attuazione della direttiva comunitaria per quanto attiene in particolare a:

1. la definizione di “rifiuti urbani” assoggettati al pagamento della TARI e quindi rientranti nell'ambito applicativo del regolamento, intendendosi per tali i “rifiuti” indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies: ciò ha comportato in generale la sostituzione del termine “rifiuti urbani e rifiuti assimilati” con “rifiuti urbani e rifiuti simili agli urbani indicati nell'Allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020”, termine presente diffusamente nell'intero testo regolamentare. E' stato conseguentemente soppresso l'Allegato F - *Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la disciplina del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani e simili agli urbani – Titolo II – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani* con conseguente rinumerazione dell'esistente allegato G, che assume ora la lettera F;

2. la definizione di “rifiuti speciali” introducendo in questa categoria anche i rifiuti prodotti dalle attività agricole e quelli nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, escludendone conseguentemente dall'applicazione della TARI le superfici in cui vengono prodotti, assieme alle superfici dei locali/aree ad esse funzionalmente ed esclusivamente collegate ai sensi del comma 649 Legge n. 147/2013, ancora vigente: ciò ha comportato una riformulazione della lett. f), l'introduzione della nuova lett. g) del comma 2, articolo 3 nonché precisazioni in tal senso nell'art. 5, comma 5, secondo periodo, nell'art. 9 con l'introduzione del nuovo comma 2 bis nonché nel nuovo articolo 12 bis, comma 4. Anche se le attività industriali non sono comprese nell'allegato L-quinquies del citato Decreto Legislativo n. 152/2006 e succ. modificazioni, resta tuttavia confermata la categoria tariffaria 20, di cui all'allegato B, per le attività industriali in quanto prevista nel D.P.R. n. 158/1999, non oggetto di modifica, applicabile per tutte le superfici: mense, uffici, servizi, depositi o magazzini facenti parte del medesimo compendio industriale.

Le stesse considerazioni svolte con riferimento alle attività industriali valgono anche per le attività artigianali, presenti nell'allegato L-quinquies, con la conseguente assoggettabilità dei magazzini e di tutte le altre aree non destinate a lavorazioni artigianali produttive di rifiuti speciali.

3. l'opzione, per le utenze non domestiche, di ricorrere per almeno cinque anni al mercato per i rifiuti simili agli urbani con la possibilità di rientrare prima nel servizio pubblico di gestione dei rifiuti previa valutazione del gestore che ne stima la compatibilità con l'organizzazione del servizio: ciò ha determinato la previsione del nuovo articolo 12 bis “Dichiarazione di uscita dal servizio”.

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, e per esso al Gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. Per effetto quindi dell'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41 convertito nella Legge 21/05/2021 n. 69 la normativa Tari continua a valere anche per quest'anno.

Ritenuto altresì necessario, in considerazione dei suddetti interventi normativi con particolare riguardo all'opzione per le utenze non domestiche di uscita dal servizio pubblico, precisare la spettanza delle agevolazioni “comunali”, non quelle obbligatorie previste dalla legge, ai soggetti che permangono nel servizio pubblico di gestione dei rifiuti integrando in tal senso l'attuale articolo 10 con il nuovo comma 2; ed in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 riconoscere, con il nuovo comma 3, le relative agevolazioni, compatibilmente alle risorse disponibili, alle categorie dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia.

Visto l'art. 1, comma 837 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che ne assorbe la tassa sui rifiuti TARI, introdotto dal Comune con regolamento approvato con propria deliberazione n. 13 del 25/03/2021;

Ritenuto quindi necessario adeguare il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – Tari, così come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 24 del 21.3.2019, anche alla Legge 27 dicembre 2019, n.160/2019, art. 1 comma 837 e al relativo Regolamento attuativo del Comune di Modena integrando l'articolo 11 “Tributo giornaliero” al comma 1 escludendo dalla sua applicazione le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Considerato che la citata Legge e regolamento comunale per l'applicazione del canone unico e mercatale introducono un principio di semplificazione in base al quale la dichiarazione è sostituita dalla richiesta di rilascio di concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico da parte del cittadino, si ritiene analogamente di introdurre tale principio anche per l'obbligo dichiarativo della tassa sui rifiuti Tari per le occupazioni di suolo pubblico.

A tal fine si propone di introdurre all'articolo 12 il nuovo comma 1 bis, che riconosce alla richiesta di rilascio di una concessione/autorizzazione, per la quale sussistono anche i presupposti della tassa sui rifiuti, la natura di presentazione della dichiarazione, che s'intende assolta con il pagamento della tassa commisurata sulla base dei dati comunicati dal Comune al Gestore della riscossione. E parimenti tali superfici così dichiarate, con modalità semplificata, sono naturalmente escluse dall'istituto deflattivo dell'accertamento con adesione, di cui al successivo articolo 14.

Dato infine atto della nuova modalità di pagamento dell'addizionale provinciale alla tassa sui rifiuti, di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 come modificato dall'art. 38 bis del Decreto Legge n. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019, dovuta nella misura stabilita dalla Provincia e alla stessa direttamente versata attraverso il sistema di pagamento PagoPA “multibeneficiari” secondo i termini e le modalità indicati nei Decreti ministeriali del 31 luglio e del 20 ottobre 2020, opportunamente integrati nell'articolo 1, comma 4, del Regolamento Tari.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – Tari;

Ritenuto opportuno apportare gli adeguamenti descritti al “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI”, da ultimo modificato con propria deliberazione n. 24 del 21.3.2019, come meglio riportato negli allegati 1 (Regolamento vigente con evidenziate le modifiche da apportare) e 2 (Regolamento modificato), parti integranti della presente deliberazione, approvando nel contempo il nuovo Allegato G) - Tabella di conversione codici Ateco ;

Vista la propria deliberazione proposta n. 1962/2021, di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021 calcolato con il nuovo metodo tariffario (MTR) Arera ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive, arch. Roberto Bolondi, e del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

PRAMPOLINI STEFANO il 30/06/2021 15:04:31

DI MATTEO MARIA il 30/06/2021 14:52:41 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2021 / 37 del 29/06/2021

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 28/06/2021;

D e l i b e r a

1) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa che qui interamente si richiamano, gli adeguamenti al “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI” - da ultimo modificato con propria deliberazione n. 24 del 21.3.2019 - come riportato nell'Allegato 1 relativo al testo del Regolamento vigente e relativi allegati, nel quale sono evidenziate le modifiche da apportare e come riportato nell'Allegato 2 relativo al testo modificato del Regolamento e relativi allegati, con soppressione del precedente allegato F) ed introduzione del nuovo allegato G) - Tabella di conversione codici Ateco, costituenti parte integranti della presente deliberazione;

2) di dare atto che il suddetto Regolamento all'articolo 10, comma 3, stabilisce le linee d'indirizzo consiliari per le agevolazioni, conseguenti agli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che saranno riconosciute secondo le disposizioni di legge con le modalità e nei termini applicativi individuati dall'organo esecutivo, la Giunta comunale, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili;

3) di dare atto della propria deliberazione proposta n. 1962/2021, di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021 calcolato con il nuovo metodo tariffario (MTR) Arera ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

4) di dare atto che la presente deliberazione consiliare sarà inviata, secondo le modalità e i termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Vice-Presidente
PRAMPOLINI STEFANO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA